



Città di Chioggia

Città d'arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 109 IN SEDUTA DEL 23/12/2016

OGGETTO	<i>ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4 DEL D.P.R. n. 380/2001.</i>
----------------	--

Nell'anno duemilasedici addì 23 del mese di dicembre alle ore 09:13 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Salvagno Nicola	Consigliere Comunale	X	
11	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
12	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
13	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
14	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
15	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
16	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
17	Passarella Luciano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale	X	
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale		X
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale		X
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune

Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti 18 Consiglieri:
Ferro Alessandro, Bullo Endri, Penzo Davide, Bonfà Paolo, Padoan Daniele, Boccato Maria Chiara, Sassi Daniela, Salvagno Nicola, Busetto Elisa, Mantoan Genny, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Tiozzo Netti Giovanni, Passarella Luciano, Tiozzo Compini Romina, Dolfin Marco, Segantin Marcellina, Penzo Barbara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05 giugno 2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61 del 27 giugno 1985 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04 agosto 2009;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 10 dicembre 2008 è stato approvato il Regolamento Edilizio;
- con la Legge 7 agosto 2012, n. 134 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese"* è stata apportata la modifica all'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) attraverso l'art. 17- quinquies (*semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica*) che così recita: *"1- ter . Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio o parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso*

1- quater . decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.

1- quinquies. le disposizioni di cui al comma 1- ter e 1- quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche."

CONSIDERATO CHE occorre dare attuazione alla Legge, e adeguare il regolamento edilizio vigente introducendo la disposizione sopra descritta;

RITENUTO CHE l'adeguamento possa tradursi all'interno del Regolamento Edilizio vigente nel TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Capo III - Norme per la presentazione dei progetti - con l'aggiunta dell'art. **25 bis "Installazione di infrastrutture elettriche"** avente il seguente contenuto: *"sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio o parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no";*

ATTESO CHE debbano essere previste delle disposizioni edilizie di dettaglio per l'applicazione dell'art. 25 bis e che queste possano tradursi all'interno del Regolamento Edilizio vigente nel TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE - Capo I - Caratteristiche diverse - con l'aggiunta dell'art. 68 bis "**Specifiche tecniche per le infrastrutture elettriche**" avente il seguente contenuto generale: "*Le caratteristiche tecniche richieste per la colonnina sono le seguenti :*

- 1) *Protezione IP per installazioni outdoor non protette da tettoia;*
- 2) *Dimensioni inferiori a 800x800x2000 mm;*
- 3) *Potenza fino a 44 KW in CC e CA per l'alimentazione di un veicolo alla volta;*
- 4) *Peso inferiore a 500 Kg;*
- 5) *Temperature ambientali di esercizio da -30° C a +40°C*

La colonnina dovrà essere dotata di cavi della lunghezza di 4 m di erogazione delle tipologie adottate dalle auto sul mercato per le seguenti modalità di collegamento:

Due connettori a pistola in corrente continua denominati CHadeMO e CCs (combo) connettore DC CHadeMO plug 44 KW presa di alimentazione in corrente continua fino a 44 KW e CCS combo in corrente continua fino a 44 KW.

Le dotazioni della colonnina sono:

- a) *display protetto visibile all'esterno;*
- b) *software proprietario con interfaccia open source o comunque customerizzabile per il collegamento con i più comuni software gestionali per i futuri servizi di gestione in locale e in remoto della colonnina dai servizi di billing alla manutenzione.*
- c) *hardware di comunicazione con il cavo ethernet e mobile con i protocolli UMTS e per reti 4G*
- d) *basamento della colonnina da posizionare nell'alloggiamento predisposto;*
- e) *attività di posizionamento, allacciamento e test;*
- f) *documentazione e manuali di uso e manutenzione;*
- g) *servizio di assistenza in garanzia.*

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI :

- la normativa vigente in materia ed in particolare:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni

- legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- la Legge 7 agosto 2012 n. 134 ""Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese"

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare modifiche al Regolamento Edilizio;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

con voti favorevoli 16, contrari //, astenuti 2 (Tiozzo Compini Romina e Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 18 Consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI ADEGUARE, il Regolamento edilizio vigente secondo i disposti dell'art. 17- quinquies L. 7 agosto 2012, n. 134 con l'introduzione dell' **art. 25 bis Installazione di infrastrutture elettriche** all'interno del TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Capo III - Norme per la presentazione dei progetti;

DI DARE ATTO che l'art. **25 bis "Installazione di infrastrutture elettriche"** ha il seguente contenuto: *"sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio o parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no";*

DI DISPORRE le disposizioni edilizie di dettaglio per l'applicazione del punto precedente siano contenute nell'art. **68 bis "Specifiche tecniche per le infrastrutture elettriche"** avente il seguente contenuto generale: *"Le caratteristiche tecniche richieste per la colonnina sono le seguenti :*

- 1) *Protezione IP per installazioni outdoor non protette da tettoia;*
- 2) *Dimensioni inferiori a 800x800x2000 mm;*
- 3) *Potenza fino a 44 KW in CC e CA per l'alimentazione di un veicolo alla volta;*
- 4) *Peso inferiore a 500 Kg;*
- 5) *Temperature ambientali di esercizio da -30° C a +40°C*

La colonnina dovrà essere dotata di cavi della lunghezza di 4 m di erogazione delle tipologie adottate dalle auto sul mercato per le seguenti modalità di collegamento:

Due connettori a pistola in corrente continua denominati CHadeMO e CCs (combo) connettore DC CHadeMO plug 44 KW presa di alimentazione in corrente continua fino a 44 KW e CCS combo in corrente continua fino a 44 KW.

Le dotazioni della colonnina sono:

- a) *display protetto visibile all'esterno;*
- b) *software proprietario con interfaccia open source o comunque customerizzabile per il collegamento con i più comuni software gestionali per i futuri servizi di gestione in locale e in remoto della colonnina dai servizi di billing alla manutenzione.*
- c) *hardware di comunicazione con il cavo ethernet e mobile con i protocolli UMTS e per reti 4G*
- d) *basamento della colonnina da posizionare nell' alloggiamento predisposto;*
- e) *attività di posizionamento, allacciamento e test;*

- f) documentazione e manuali di uso e manutenzione;*
- g) servizio di assistenza in garanzia.*

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05 giugno 2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61 del 27 giugno 1985 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04 agosto 2009;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 10 dicembre 2008 è stato approvato il Regolamento Edilizio;
- con la Legge 7 agosto 2012, n. 134 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese"* è stata apportata la modifica all'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) attraverso l'art. 17- quinquies (*semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica*) che così recita: *"1- ter . Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio o parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 1- quater . decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39. 1- quinquies. le disposizioni di cui al comma 1- ter e 1- quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche."*

CONSIDERATO CHE occorre dare attuazione alla Legge, e adeguare il regolamento edilizio vigente introducendo la disposizione sopra descritta;

RITENUTO CHE l'adeguamento possa tradursi all'interno del Regolamento Edilizio vigente nel TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Capo III - Norme per la presentazione dei progetti - con l'aggiunta dell'art. **25 bis "Installazione di infrastrutture elettriche"** avente il seguente contenuto: *"sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio o parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no";*

ATTESO CHE debbano essere previste delle disposizioni edilizie di dettaglio per l'applicazione

dell'art. 25 bis e che queste possano tradursi all'interno del Regolamento Edilizio vigente nel TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE - Capo I - Caratteristiche diverse - con l'aggiunta dell'art. 68 bis "**Specifiche tecniche per le infrastrutture elettriche**" avente il seguente contenuto generale: "*Le caratteristiche tecniche richieste per la colonnina sono le seguenti :*

- 1) *Protezione IP per installazioni outdoor non protette da tettoia;*
- 2) *Dimensioni inferiori a 800x800x2000 mm;*
- 3) *Potenza fino a 44 KW in CC e CA per l'alimentazione di un veicolo alla volta;*
- 4) *Peso inferiore a 500 Kg;*
- 5) *Temperature ambientali di esercizio da -30° C a +40°C*

La colonnina dovrà essere dotata di cavi della lunghezza di 4 m di erogazione delle tipologie adottate dalle auto sul mercato per le seguenti modalità di collegamento:

Due connettori a pistola in corrente continua denominati CHadeMO e CCs (combo) connettore DC CHadeMO plug 44 KW presa di alimentazione in corrente continua fino a 44 KW e CCS combo in corrente continua fino a 44 KW.

Le dotazioni della colonnina sono:

- a) *display protetto visibile all'esterno;*
- b) *software proprietario con interfaccia open source o comunque customerizzabile per il collegamento con i più comuni software gestionali per i futuri servizi di gestione in locale e in remoto della colonnina dai servizi di billing alla manutenzione.*
- c) *hardware di comunicazione con il cavo ethernet e mobile con i protocolli UMTS e per reti 4G*
- d) *basamento della colonnina da posizionare nell'alloggiamento predisposto;*
- e) *attività di posizionamento, allacciamento e test;*
- f) *documentazione e manuali di uso e manutenzione;*
- g) *servizio di assistenza in garanzia.*

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI :

- la normativa vigente in materia ed in particolare:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la Legge 7 agosto 2012 n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese"

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare modifiche al Regolamento Edilizio;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

VISTO il parere di legittimità espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario Generale;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI ADEGUARE, il Regolamento edilizio vigente secondo i disposti dell'art. 17- quinquies L. 7 agosto 2012, n. 134 con l'introduzione dell' **art. 25 bis Installazione di infrastrutture elettriche** all'interno del TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Capo III - Norme per la presentazione dei progetti;

DI DARE ATTO che l'art. **25 bis "Installazione di infrastrutture elettriche"** ha il seguente contenuto: *"sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio o parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no"*;

DI DISPORRE le disposizioni edilizie di dettaglio per l'applicazione del punto precedente siano contenute nell'art. **68 bis "Specifiche tecniche per le infrastrutture elettriche"** avente il seguente contenuto generale: *"Le caratteristiche tecniche richieste per la colonnina sono le seguenti :*

- 1) Protezione IP per installazioni outdoor non protette da tettoia;
- 2) Dimensioni inferiori a 800x800x2000 mm;
- 3) Potenza fino a 44 KW in CC e CA per l'alimentazione di un veicolo alla volta;
- 4) Peso inferiore a 500 Kg;
- 5) Temperature ambientali di esercizio da -30° C a +40°C

La colonnina dovrà essere dotata di cavi della lunghezza di 4 m di erogazione delle tipologie adottate dalle auto sul mercato per le seguenti modalità di collegamento:

Due connettori a pistola in corrente continua denominati CHadeMO e CCs (combo) connettore DC CHadeMO plug 44 KW presa di alimentazione in corrente continua fino a 44 KW e CCS combo in corrente continua fino a 44 KW.

Le dotazioni della colonnina sono:

- a) display protetto visibile all'esterno;
- b) software proprietario con interfaccia open source o comunque customerizzabile per il collegamento con i più comuni software gestionali per i futuri servizi di gestione in locale e in remoto della colonnina dai servizi di billing alla manutenzione.
- c) hardware di comunicazione con il cavo ethernet e mobile con i protocolli UMTS e per reti 4G
- d) basamento della colonnina da posizionare nell' alloggiamento predisposto;

- e) attività di posizionamento, allacciamento e test;*
- f) documentazione e manuali di uso e manutenzione;*
- g) servizio di assistenza in garanzia.*

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
con le seguenti annotazioni: Completare l'articolo con la descrizione di massima delle specifiche tecniche richieste per le colonnine di ricarica da installare.

15/11/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA

Pianificazione

(Napetti Lucio)

FIRMATO DIGITALMENTE